

2) sono inseriti nella tabella i seguenti residui di antiparassitari, con le corrispondenti indicazioni:

Residui di antiparassitari		Quantità massime in mg/kg (ppm)
Denominazione usuale	Denominazione chimica	
ethion	0,0,0',0'-tetraetil S,S'-metilen-bis (ditiوسفato)	2: agrumi
		0,5: pomacee, drupacee e uva
		0,1: altri prodotti
etilendibromuro	1,2-dibromoetano	0,01
		0,2: pomacee, agrumi e albicocche
mevinfos	2-metossicarbonil-1-metilvinil-dimetilfosfato (somma degli isomeri cis e trans)	0,5: altre drupacee, ortaggi a foglia larga
		0,1: altri prodotti
		1: agrumi e fragole
phosalone	0,0-dietil-S-[(6-cloro-2-osso-1,3-benzossazolin-3-il)-metil]-dietilfosfato	2: pomacee e pesche
		0,1: radici ortive e olive
		1: altri prodotti
2,4,5-T	acido 2,4,5-triclorofenissiacetico	0,05

Articolo 2

Nella parte A dell'allegato II della direttiva 86/362/CEE è inserito il seguente residuo di antiparassitario:

Residui di antiparassitari	Quantità massime in mg/kg (ppm)
19. captafol	0,05

Articolo 3

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva

- entro il 1° luglio 1988, per quanto concerne il captafol, il captano ed il folpet,
- entro il 1° gennaio 1989, per quanto concerne gli altri antiparassitari.

Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 16 maggio 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

I. KIECHLE

GIUSEPPE MARZIALE, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore